

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2828

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SALVI, MAROLI, SABBATINI, MANCINI VINCENZO,
BONALUMI, RUBBI EMILIO, SANESE**

Presentata il 16 settembre 1981

Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale

ONOREVOLI COLLEGGHI! — In questi ultimi anni è entrata progressivamente in crisi l'idea che lo Stato possa giungere a soddisfare i bisogni diffusi della comunità.

Il modello del *welfare-state* sembra debba essere accantonato, senza però che sia chiaro con che cosa possa essere sostituito. È questo uno dei problemi più rilevanti tra quelli che ci troviamo oggi dinanzi e su di esso ormai da tempo si affaticano studiosi e politici.

Si ha però l'impressione che le analisi ed i dibattiti, pur di grande interesse, facciano perdere di vista un fenomeno assai significativo che, pur senza porsi enfaticamente come ipotesi risolutiva, più di altri può forse offrire un indizio intorno alla strada da seguire.

Ci si riferisce al numero sempre maggiore di persone che, organizzandosi in varie forme, s'impegnano direttamente per

soddisfare alcuni degli interessi diffusi della comunità in cui vivono. I fronti su cui operano sono vari e diversi: la cultura, l'assistenza, il tempo libero, la scuola, la animazione sociale... Altrettanto varie sono le matrici ideologiche e religiose dei singoli, mentre unico, pur nelle diverse interpretazioni, è lo spirito solidaristico che li anima e li spinge a superare momenti semplicemente declamatori per cercare forme di concreto impegno organizzato a favore della collettività.

La concretezza dell'impegno, che si traduce nell'esercizio di una attività specifica, pone però, all'interno dell'attuale quadro normativo, il non piccolo problema della forma organizzativo-giuridica da assumere.

I tradizionali modelli previsti dalla legislazione italiana sono ormai obsoleti ed inadeguati tanto alle esigenze interne dei gruppi, quanto a quelle dell'attività svolta

e dei rapporti con le altre componenti sociali.

La *fondazione*, tradizionale strumento giuridico per realizzare iniziative con finalità sociali e non di lucro, mostra oggi almeno tre limiti che ne sconsigliano lo utilizzo.

Il primo è dato dallo schema funzionale di tipo dirigitico che mal si concilia con le esigenze di democrazia interna e di autogestione normalmente oggi irrinunciabili per chi liberamente sceglie di spendere il proprio impegno sul fronte dell'intervento sociale.

Un secondo motivo è dato dalla quasi identificazione della fondazione con il suo patrimonio. È questa una concezione arcaica dell'organizzazione a finalità sociali, che trova la propria giustificazione se rapportata a situazioni socio-economiche d'altri tempi.

Oggi il diffuso sistema di previdenze economiche rende inesorabilmente superata e sostanzialmente inutile qualsiasi struttura che non sia predisposta ed organizzata soprattutto in funzione dell'elemento personale che in essa opera.

La consistenza patrimoniale si giustifica soltanto quale garanzia e strumento di autonomia per le persone che operano, le quali costituiscono la forza energetica che anima quell'attività e la rendono attuale e rispondente al bisogno che si vuole servire.

Terzo motivo, collegato ad ambedue i precedenti, è quello dei criteri e delle forme del controllo pubblico.

Coerentemente all'originaria impostazione i criteri a cui s'ispira il controllo pubblico finiscono per essere orientati più a garantire il mantenimento del patrimonio piuttosto che il perseguimento dei fini istituzionali della *fondazione*. Se a ciò si aggiunge che le forme sono di tipo rigidamente burocratico, si può comprendere come il sistema di controllo intralci e penalizzi le esigenze di rapidità decisionale e di flessibilità organizzativa, oggi indispensabili per operare efficacemente nel campo sociale.

L'altro tradizionale strumento organizzativo attraverso cui s'è storicamente rea-

lizzato l'intervento sociale privato è l'*associazione*.

Questo istituto giuridico non presenta i problemi che abbiamo visto propri della *fondazione*. Ciò nondimeno ci sembra emergano due limiti in relazione alla gestione di iniziative di solidarietà sociale.

Il primo è legato alla funzione stessa dell'*associazione* che viene riguardata come modulo organizzativo dell'autonomia privata con fini non economici.

Fini non economici non significa necessariamente fini sociali. Ciò induce giustamente una forma di agnosticismo dell'ordinamento nei confronti dell'istituto: tant'è vero che gli unici limiti al libero associazionismo sono quelli fissati dal codice penale.

Diversa e più favorevole potrebbe essere la posizione di fronte ad uno strumento finalizzato in modo peculiare ed esclusivo all'intervento sociale e dunque alla pubblica utilità.

Altro profilo che solleva perplessità è la scarsa idoneità dell'*associazione* a reggere l'esercizio di attività che, pur non essendo finalizzate al lucro, sono comunque caratterizzate da un rilevante contenuto economico-organizzativo.

Si pensi a titolo di esempio a comunità per tossicodipendenti dove all'organizzazione ed ai costi della comunità vanno spesso a sommarsi anche quelli di un'attività lavorativa che, pur se di fatto non troppo produttiva, è però essenziale ai fini terapeutici e comporta comunque una gestione di tipo aziendale.

Risulta sempre difficile organizzare iniziative di questo genere strutturandole secondo la formula dell'*associazione* soprattutto a causa della normativa circa il regime patrimoniale e fiscale delle associazioni.

Di fronte ad un quadro legislativo che non offre, attraverso i propri strumenti tipici, adeguati spazi per operare, l'orientamento che è andato maturando in questi ultimi anni è stato verso la formula *cooperativa*.

Sono così sorte e vanno costantemente aumentando numerose cooperative costituite con l'intendimento di realizzare in

modo organizzato servizi a disposizione della comunità. Nella sola regione Lombardia operano già nel settore dei servizi sociali quasi trenta cooperative, e numerose sono in via di costituzione. Non s'è trattato evidentemente soltanto di una scelta di necessità: molto ha giocato l'indubbio fascino che l'ideale cooperativo esercita su chi intende operare con spirito di servizio per soddisfare interessi generali.

La cooperativa caratterizzata dalla valorizzazione di ogni singola partecipazione, da una gestione democratica, da una proiezione sociale che trascende gli interessi degli aderenti, appare infatti una sorta di modello naturale per svolgere in modo disinteressato attività a favore della comunità.

Questa opzione per il modello cooperativistico non è però, allo stato attuale della legislazione, priva di difficoltà e contro-indicazioni. Si può anzi parlare di una autentica forzatura del quadro normativo che definisce l'istituto nel nostro diritto positivo.

Infatti la cooperativa, secondo il modello del codice civile, è una società che svolge un'attività economica finalizzata alla produzione di benefici esclusivamente a favore dei soci. La peculiarità rispetto alle altre società è data così soltanto da alcune caratteristiche di funzionamento quali principalmente la variabilità del capitale e l'attribuzione di un voto a testa. Resta invece senza rilevanza normativa la caratteristica fondamentale della cooperativa, che è quella di essere, secondo una felice espressione di Verrucoli, un giurista tra i più attenti ed autorevoli in materia, « una impresa privata ad impronta sociale » in quanto persegue « fini che trascendono l'interesse dei soci e si riallacciano agli interessi della comunità in cui la cooperativa è inserita ». E continua: « l'associazionismo cooperativo ha conservata inalterata — sempre, anzi, perfezionandola — la propria "immagine" di socialità, in essa esprimendo una somma di valori e di impegno umano che non è dato di ritrovare, almeno nella stessa misura, e, soprattutto nello stesso spirito, in alcun'altra forma associazionistica »

(VERRUCOLI, *Associazionismo economico e cooperativismo: considerazioni generali* - RDC, n. 3, pag. 27). Oltretutto questa concezione, assente dal codice civile, è ben presente e chiaramente enunciata nella Costituzione, là dove l'articolo 45 « riconosce la funzione sociale della cooperazione ... ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità ».

Le cooperative di solidarietà sociale sono quelle che più e meglio di tutte le altre tendono ad operare in proiezione sociale, privilegiando il servizio ai bisogni dei più « indigenti » e di conseguenza il soddisfacimento di interessi generali della comunità rispetto a quelli dei soci.

È quindi naturale che soprattutto queste cooperative subiscano i limiti di una legislazione che anziché valorizzarla e promuoverla, tende piuttosto a frustrare la dimensione sociale e solidaristica della cooperazione.

La legge che qui si presenta ha lo scopo di modificare questa situazione per ricondurla, almeno sotto questo profilo, limitato ma significativo, in linea con il dettato costituzionale e con i principi cooperativistici fissati dall'Alleanza cooperativa internazionale.

Il rapporto Laidlaw, relazione base al XXVII Congresso tenutosi a Mosca nell'ottobre 1980, è molto eloquente al riguardo e spalanca orizzonti apertissimi e suggestivi: « Nei restanti 20 anni del XX secolo si avrà molto bisogno dei precetti morali che sono intrinseci all'idea cooperativa »; e ancora « scopo precipuo del movimento cooperativo è quello di contribuire alla realizzazione di un mondo migliore ».

Ed addentrandosi più analiticamente nell'esame delle prospettive della cooperazione verso il 2000, il rapporto dà un taglio preciso e significativo al nuovo ruolo che il movimento cooperativo è chiamato a svolgere per la crescita morale e civile delle comunità: « Le cooperative possono aiutare i poveri, servendosi delle proprie forze e vegliare perché gli stati non si comportino in modo ingiusto nei loro confronti ».

Ci sembra non sia forzatura affermare che qui si adombrano proprio le cooperative di cui stiamo parlando, che, nate al servizio dei « poveri », solidalmente fraternizzando con essi, si impegnano a riscattarli dalla loro « indigenza » onde restituire loro dignità e nobiltà di vita.

E quasi volendo rispondere all'obiezione che un tale tipo di cooperativa potrebbe forse essere ritenuto spurio e non ortodosso, il rapporto afferma con vigore: « in futuro il movimento cooperativo sarà composto da una grande varietà di cooperative, anche di tipi che attualmente non esistono o che non sono stati ancora prospettati ». La cooperativa di solidarietà sociale nel nostro paese è stata prospettata ed esiste: attende soltanto di avere piena cittadinanza giuridica, una normativa appropriata che le consenta di portare i frutti di ordine personale-umano e sociale, di cui è feconda. E ribatte il rapporto: « Un particolare tipo di cooperativa trae il suo valore non tanto da una astratta teoria, quanto piuttosto dall'utilità che arreca alle persone in quel contesto spazio-temporale ».

Riaffermato che anche nelle cooperative di forte contenuto sociale non può essere trascurata la solidità dell'impresa se si vuole che l'iniziativa possa durare, il più volte citato rapporto suggerisce, tra l'altro, contenuti che si riscontrano esattamente nelle cooperative di solidarietà sociale e che le fanno pertanto ritenere, anche sotto questo profilo, a pieno titolo tra le auspiccate « cooperative del futuro ». In particolare l'esigenza di coinvolgere « realtà umane e sociali anche estranee ai ristretti confini della cooperativa », di « tenere in grande considerazione l'educazione nel senso più lato del termine », di « non praticare alcuna forma di discriminazione razziale o religiosa », di farsi carico « degli interessi anche di coloro che non sono suoi soci », di « tenere in considerazione i problemi della gente bisognosa e facilitare l'ingresso di costoro in cooperativa », di « offrire un'immagine di società modello » (pag. 93)...: sono proprio le connotazioni caratterizzanti queste nostre cooperative sia che servano i minori in stato

di necessità, sia i tossicodipendenti, gli handicappati o i dimessi dal carcere, gli anziani o i carcerati in semilibertà. « Un sistema di genuina cooperazione agisce nella società come strumento di liberazione » (pag. 101). E forse non è questa la vera finalità delle cooperative di cui stiamo parlando ?

Ma il rapporto Laidlaw, insistendo in questa linea di orientamento e di indirizzo, si domanda: « Che cosa hanno fatto le cooperative... per aiutare la gente a battersi contro le difficoltà della vita ? Qual è la rispondenza delle cooperative ai problemi di base della nazione ? » (pagina 108).

« E la rispondenza a tali problemi cioè su cui la cooperazione sarà, nei tempi lunghi, giudicata ». E incalza: « Le organizzazioni cooperative sono efficaci nel combattere le condizioni di povertà ? Contribuiscono realmente ad aiutare gli strati sociali poveri ? Che prove abbiamo che lo fanno ? » (pag. 109). Per quanto riguarda il nostro paese, i redattori del rapporto avrebbero avuto confortante e convincente significativa risposta dai partecipanti al seminario di Foligno del 26-28 marzo 1981, dove si è data convegno una nutrita rappresentanza di cooperative di solidarietà sociale e di operatori aderenti alla Confcooperative, impegnati a coprire larghi spazi dell'emergenza e del bisogno nel nostro tessuto sociale. Soltanto che tutti costoro hanno dovuto lamentare nell'attuale carente ed impropria legislazione la remora e l'intralcio più forti al loro operare.

E soggiunge: « I migliori dirigenti (dello sviluppo futuro) non vedranno la cooperazione come fine a sé stessa, ma piuttosto come mezzo per giungere ad un migliore ordine sociale » (pag. 126). Impresa indubbiamente affascinante, ma « da dove verrà il capitale necessario ? » e la risposta è perentoria e senza indugi: « A lungo termine, dai soci stessi » (pag. 128). Ma non è forse ciò che già oggi avviene nella stragrande maggioranza delle nostre cooperative di solidarietà sociale, nonostante — ripetiamo — gli intralci burocratici ed i gravami fiscali che così pesante-

mente condizionano quando non anche impediscono la loro azione? Poste queste premesse generali, con l'occhio aperto a ciò che sta maturando in Italia e nel mondo, prima di passare ad esaminare i singoli articoli ci sembra necessario dar conto della scelta di politica legislativa che ha portato alla presentazione di un progetto di legge particolare, mentre è pendente un progetto di riforma generale della cooperazione.

Si tratta sostanzialmente di una scelta di necessità.

Il fenomeno delle cooperative di solidarietà sociale si va sviluppando a ritmo accelerato ed è avviato verso dimensioni che ne impongono l'uscita dall'attuale limbo normativo.

Questo a maggior ragione se oltre che il profilo quantitativo si considera anche il valore sociale del fenomeno. Si tratta di forze libere, motivate, disponibili ed impegnate su un fronte, quello del servizio alla persona, che costituisce la più sicura linea di frontiera verso la costruzione di una società più giusta e più umana.

Il legislatore ha peraltro già dimostrato di saper raccogliere gli stimoli e la disponibilità di queste forze, e l'ha fatto in un settore particolare ma estremamente rilevante e significativo qual'è quello dell'assistenza sanitaria.

Nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla riforma sanitaria si legge infatti all'articolo 45: « È riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale »: e questa impostazione è ripresa e correttamente tradotta nelle singole legislazioni regionali.

È evidente che anche tutto questo rischia di rimanere lettera morta se parallelamente non si rende disponibile un adeguato strumento giuridico-organizzativo, posto che, come già illustrato, l'ente morale e l'associazione presentano ormai troppo gravi controindicazioni.

Questo strumento può essere la cooperativa a condizione che le sia dato un

abito giuridico adeguato ai reali valori ed interessi che rappresenta e vorrebbe soddisfare.

Questo è quanto dovrebbe contenere la riforma generale, ed evidentemente, se fosse realistico preventivarne l'esito positivo in tempi brevi, verrebbe meno la necessità di questa iniziativa.

Purtroppo la situazione sembra ancora difficile da dipanare ed è ancora lontano il giorno della riforma.

Per questo ci sembra assolutamente improcrastinabile un'iniziativa che crei uno spazio normativo entro il quale forze che operano con impegno e disinteresse per il bene comune abbiano modo di agire con serenità ed efficacia. Il non farlo significherebbe sprecare malamente una carta decisiva da giocare alla partita di un futuro migliore.

Diamo ora un accenno illustrativo dei vari articoli della proposta di legge.

All'articolo 1 si definiscono i connotati peculiari sotto il profilo civilistico delle cooperative di solidarietà sociale.

La caratteristica principale è data dalla proiezione sociale dell'attività, che si traduce nell'obbligo di soddisfare interessi anche di non soci.

Tra gli interessi al cui soddisfacimento mira l'attività della cooperativa non sono inseriti quelli materiali.

Ciò non significa che la cooperativa non possa soddisfare con la propria attività interessi materiali sia di soci sia di non soci. Basti pensare ad una cooperativa che organizzi e gestisca servizi di assistenza a minori in difficoltà, fornendo loro in primo luogo accoglienza, vitto e alloggio; oppure alla normale situazione di soci che lavorano retribuiti nella cooperativa. Ma il soddisfacimento di interessi materiali è in queste cooperative strettamente collegato al perseguimento di altri fini e sono questi a caratterizzare il fenomeno delle cooperative di solidarietà sociale, giustificandone una peculiare regolamentazione.

Sempre sotto il profilo concettuale è evidente che per questo tipo di cooperativa è previsto come naturale lo svolgi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mento di attività con non soci. Ora, è noto quali problemi abbia sempre sollevato e tutt'ora sollevi questo tipo di attività. Questo perché si è sempre visto nello svolgimento dell'attività con non soci il pericolo di una caratterizzazione in senso speculativo della cooperazione.

Da ciò la previsione, anche nei progetti di riforma generale, di forme complesse di tutela, quali la contabilizzazione separata dell'attività con terzi e la indistribuità degli utili da questa prodotti.

Non è sembrato opportuno prevedere qui nulla di tutto ciò, dal momento che in questo caso l'attività con terzi, anziché costituire una possibile deviazione, al contrario, rappresenta la più certa interpretazione della funzione sociale della cooperativa, e quindi a nulla servono le specifiche guarentigie che altrove vanno invece previste.

Al fine di assicurare il carattere e le finalità generali indicate ai primi due commi, negli ultimi tre sono poi precisate rigide limitazioni. Queste mirano ad impedire che i soci delle cooperative di solidarietà sociale possano trarre da queste qualsiasi vantaggio economico, sia sotto forma di utile distribuito, sia sotto forma di rimborso di una quota incrementata nel valore.

Il comma quarto prevede infatti che nessun utile può essere distribuito a qualsiasi titolo ai soci; gli eventuali avanzi di bilancio dovranno andare a potenziare la struttura patrimoniale della società, oppure essere destinati a fini di solidarietà sociale. I commi quinto e sesto stabiliscono poi che in qualsiasi caso si proceda alla liquidazione della quota, questa debba avvenire al valore nominale, talché in nessun caso il socio può beneficiare degli eventuali incrementi del patrimonio netto della società.

L'articolo 2 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nel quale sono indicate le sezioni in cui deve essere diviso il registro prefettizio delle cooperative. Alle sezioni già previ-

ste ne viene aggiunta una relativa alle cooperative di solidarietà sociale.

L'articolo 3 regolamenta uno dei profili che attualmente pongono maggiori problemi alle cooperative esistenti.

Al primo comma, provvede ad estendere alle cooperative di solidarietà sociale il regime del salario medio convenzionale attualmente previsto per alcune particolari categorie di cooperative.

Il secondo comma tende a risolvere invece un problema assai sentito nell'ambito delle cooperative di solidarietà sociale. Queste si avvalgono spesso della opera di persone — normalmente soci — che nulla ricevono in cambio dell'attività prestata. È questa una libera scelta di alto valore morale, ma sembra giusto poter garantire a queste persone una copertura previdenziale che le possa soccorrere in caso di malattia o nel tempo della vecchiaia. A questo fine si prevede nella norma l'estensione a loro favore della possibilità della contribuzione volontaria.

Per quanto riguarda gli articoli 4, 5, 6, 7, e 8 è palese la *ratio* di queste previsioni. Garantita, attraverso le limitazioni poste all'articolo 1, ed attraverso le già esistenti forme di controllo, la coerenza di questo tipo di cooperative con le finalità enunciate e quindi la loro specifica e rilevante funzione sociale, sembra naturale non gravare la loro attività con oneri tributari.

Oltretutto se si tien conto che queste cooperative agendo senza fini di lucro in settori di interesse generale, — assistenza, cultura, educazione ... — operano normalmente in stretto contatto con gli enti pubblici locali, ricevendo da questi sovvenzioni e corrispettivi, è evidente quanto sia più razionale ed economico non sottrarre loro, attraverso lo strumento fiscale, risorse che poi andrebbero reintegrate.

Non si è comunque voluto creare un regime — pur giustificato — di nuovi privilegi particolari, quanto piuttosto applicare alle cooperative di solidarietà sociale alcune norme già in vigore per le fondazioni e per le cooperative edilizie.

Ecco comunque alcune notazioni in dettaglio circa i singoli articoli:

articolo 4. — L'esenzione si ricollega strettamente al divieto di distribuzione di utili o di incrementi patrimoniali posta agli ultimi tre commi dell'articolo 1;

articolo 5. — Viene così estesa alle cooperative l'esenzione prevista per le successioni e donazioni a favore di fondazioni ed associazioni con finalità di pubblica utilità;

articolo 6. — Vengono così eliminati per le cooperative di solidarietà sociale i limiti temporali e di valore — sia assoluto che relativo — attualmente in vigore, fermi restando gli altri. Va detto che il limite di valore non è applicato alle cooperative per costruzione di case economiche o per appalti di lavori pubblici;

articolo 7. — Analogo regime è già in vigore, in forza del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, per le cooperative per case popolari;

articolo 8. — Data l'omogeneità sociale con quelle già indicate all'articolo 10 della legge IVA, si è ritenuto opportuno inserire una esplicita previsione che elimini confusioni ed incertezze.

Con l'articolo 9 infine si è prevista questa norma ritenendo che possa costituire una tangibile forma di sostegno da parte di tutto il movimento cooperativo — che come noto attraverso le proprie associazioni assolve alla funzione ispettiva — a questa nuova forma di cooperazione.

Tra l'altro se si tien presente che la entità del contributo è correlata a quella del capitale sociale, si elimina una remora all'eventuale capitalizzazione della cooperativa da parte dei soci.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Cooperative di solidarietà sociale*).

Dopo l'articolo 2511 del codice civile è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 2511-bis. — *Cooperative di solidarietà sociale*. — Sono di solidarietà sociale le cooperative che svolgono la propria attività allo scopo di soddisfare interessi morali, assistenziali, educativi, sociali, culturali, sportivi e ricreativi anche di non soci.

Allo svolgimento di tale attività i soci prendono parte quali fornitori di lavoro, di servizi, di prestazioni volontarie o di beni, ovvero in qualità di destinatari non esclusivi dell'attività.

La denominazione comunque formata deve includere l'indicazione « cooperativa di solidarietà sociale ».

La quota di utili che non è assegnata a riserva deve essere destinata ai fini di solidarietà sociale. È vietata la distribuzione a qualsiasi titolo di utili ai soci.

Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del loro valore nominale.

Nel caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio, dedotto il capitale sociale, deve essere destinato secondo fini di solidarietà sociale ».

ART. 2.

(*Registro prefettizio*).

L'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè:

- Sezione cooperazione di consumo;
- Sezione cooperazione di produzione e lavoro;
- Sezione cooperazione agricola;
- Sezione cooperazione edilizia;
- Sezione cooperazione di trasporti;
- Sezione cooperazione della pesca;
- Sezione cooperazione di solidarietà sociale;
- Sezione cooperazione mista ».

ART. 3.

(Assicurazioni sociali).

Si applicano alle cooperative di solidarietà sociale le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. Le condizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 2 del citato decreto si intendono verificate allorché vi sia comunque partecipazione dei soci ai beni ed ai servizi oggetto dell'attività della cooperativa.

Nel caso in cui la cooperativa di solidarietà sociale si avvalga dell'opera di personale volontario, non legato da rapporto di lavoro retribuito e subordinato e per il quale non sussista, da parte di datori di lavoro diversi dalla cooperativa stessa, l'obbligo di iscrizione a forme di previdenza ed assistenza sociale, detto personale volontario può chiedere l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con le norme e le condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432. In tale ipotesi si prescinde dalle condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 1 del citato decreto e l'interessato è assegnato alla classe settima di contribuzione volontaria.

ART. 4.

(Imposta sul reddito delle persone giuridiche e imposta locale sui redditi).

I redditi conseguiti dalle cooperative di solidarietà sociale sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi.

ART. 5.

(Imposta sulle successioni).

Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative di solidarietà sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

ART. 6.

(Imposta di registro).

Le agevolazioni e le esenzioni relative all'imposta di registro previste dalle leggi in vigore si applicano alle cooperative di solidarietà sociale senza limite di tempo, qualunque sia il valore dell'atto in relazione all'entità del capitale sociale ed a prescindere da quanto previsto al primo comma, lettera *b*), dell'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

ART. 7.

(Imposte catastali e ipotecarie).

Le cooperative di solidarietà sociale godono della riduzione al quarto delle imposte catastali e ipotecarie in dipendenza di contratti di mutuo, di acquisto e di locazione relativi agli immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

ART. 8.

(Imposta sul valore aggiunto).

Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

« 28) le prestazioni proprie delle cooperative di solidarietà sociale ».

ART. 9.

(Contributi di revisione).

Le cooperative di solidarietà sociale sono esenti dal versamento del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie previsto all'articolo 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.